

Ordinanza Commissariale 6 dicembre 1954 omologativa di atti di conciliazione relativa ad affrancazione di usi civici sulla tenuta "Selvicciola" di proprietà del principe Torlonia.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma:

Visti gli atti relativi alla causa promossa davanti a questo Commissariato dal Comune di Ischia di Castro e dal Comune di Farnese contro il Principe Torlonia Carlo ed altri privati, avente per oggetto la liquidazione degli usi civici gravanti i terreni di proprietà di essi privati;

Visti gli atti di transazione finora intervenuti con i quali la causa venne conciliata nei confronti di tutti i suddetti privati, convenuti in giudizio, ad eccezione del Principe Torlonia;

Visti la sentenza commissariale 30 dicembre 1953 - 10 febbraio 1954 e l'atto di appello 9 aprile 1954 proposto contro detta sentenza dal Principe Torlonia Alessandro, erede del defunto Torlonia Carlo;

Visto il verbale di conciliazione stipulato davanti a questo Commissariato, in data 29 ottobre 1954, tra i Comuni interessati e il Principe Torlonia Alessandro;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Ischia di Castro e di Farnese nn. 20 e 61, rispettivamente adottate il 30 settembre e il 21 ottobre 1954, con le quali i sindaci dei due Comuni furono autorizzati a stipulare l'atto di transazione;

Viste le successive deliberazioni degli stessi Comuni n. 28 e 78, adottate il 30 ottobre 1954 e regolarmente pubblicate nei rispettivi albi pretori il 31 dello stesso mese, con le quali è stata approvata la conciliazione di cui sopra;

Ritenuto che la conciliazione si appalesa vantaggiosa per la popolazione dei due Comuni interessati, in considerazione che il giudizio di appello contro la sentenza commissariale 30 dicembre 1953-10 febbraio 1954 si presenta lungo e dispendioso;

Ritenuto che quanto si è tra le parti stabilito nel verbale 30 ottobre 1954 merita approvazione a ciò anche per le spese giudiziali, di cui solo quelle di appello restano compensate, essendo tutte le altre, comprese quella peritali, a totale carico del Principe Torlonia;

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

OMOLOGA a ogni effetto di legge, la conciliazione intervenuta tra il Comune di Ischia di Castro e quello di Farnese da una parte e il Principe Torlonia Alessandro dall'altra, quale risulta dal verbale redatto davanti a questo Commissariato in data 30 ottobre 1954.

In conseguenza dell'avvenuta conciliazione il Principe Torlonia Alessandro — a totale liquidazione degli usi civici di pascolo, legnatico, semina e ghiandatico, accertati con la sentenza commissariale 5 febbraio-10 marzo 1941 e con la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, 14 marzo - 8 giugno 1948, gravanti sulle terre costituenti la tenuta «Selvicciola», descritti nel catasto rustico del Comune di Ischia di Castro, Sezione XI, mappali I/sub.1, 1/sub.2, 1/sub. 3, 1/sub. 4, 2, 3, 4, 5, 6/sub. 1, 6/sub. 2, 6/sub. 3, 7, 8, 20, 21, 22/sub. 1, 22/sub. 2, dell'estensione di ha. 401.22.50, confinanti ad est con la tenuta Chiovano, a sud e ad ovest con la tenuta Musignano e a nord col fosso Strozzavolpe e proprietà Bocci Lorenzo — si obbliga transattivamente a versare al Comune di Ischia di Castro la somma di L. 4.080.000 (quattromilionioctantamila) e al Comune di Farnese la somma di L. 1.920.000 (un milionenovecentoventimila), rappresentanti complessivamente il capitale di affrancazione dell'annuo canone di natura enfiteutica di L. 300.000 (trecentomila) ripartito nella misura del 68% a favore del Comune di Ischia di Castro e del 32 % a favore del Comune di Farnese.

A titolo, poi, di compenso transattivo per i frutti non goduti dalle popolazioni dei Comuni predetti, lo stesso Principe Torlonia si obbliga di versare al Comune di Ischia di Castro la somma di

L. 6.120.000 (seimilionicentoventimila) e al Comune di Farnese la somma di L. 2.880.000 (duemilioniottocentottantamila), e cioè complessivamente la somma di L. 9.000.000 (novemilioni), ripartita nella stessa misura di cui sopra.

Per effetto del pagamento totale delle somme sopra specificate, restano liberi da ogni e qualsiasi uso civico, comunque preteso dalle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese, i terreni della tenuta «Selvicciola» descritti innanzi, riconoscendosi dai Comuni interessati e dalle popolazioni di essi completamente soddisfatti tutti i loro diritti, sì da non poter null'altro pretendere.

Approva tutte le altre clausole della conciliazione, per effetto di che resta composta la causa di cui in premessa.

RIEPILOGO

Superficie complessiva delle terre affrancate dagli usi civici: ha. 401.22.50.

Capitale di affrancazione del canone annuo di L. 300.000, ripartito nella misura del 68 % a favore del comune di Ischia di Castro e del 32 % a favore del comune di Farnese: L. 6.000.000.

Compenso per frutti non percepiti dai due comuni: L. 9.000.000, di cui L. 6.120.000 a favore di Ischia di Castro e L. 2.880.000 a favore di Farnese.

Salva la Superiore approvazione.

Roma, 6 dicembre 1954.

Il Commissario: D. CATENACCI

Il Segretario: **M. CORSI**

L'ordinanza che precede è stata approvata con decreto del Ministero della agricoltura e delle foreste del 18 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1955 al reg. n. 2, foglio n. 172. Registrato a Roma il 14 marzo 1955 al n. 6191 del vol. 10 degli atti giudiziari.